

N. R.G. 20314/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. FLORINI Fabio	Presidente
Dr.ssa ROSSI Anna Maria	Giudice
Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **20314/2016** promossa da:

SCF S.R.L. già SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI (C.F. 12925820156), con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE DANIELA, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA NIRONE 2 presso il difensore Avv. DE PASQUALE DANIELA

PARTE ATTRICE

contro

POLTRONESOFA' S.P.A. (C.F. 03613140403), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio e la sua persona in [REDACTED]
[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO DI AUTORE

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 28.1.2021:

- Per parte attrice, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 25.1.2021 "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, difesa e istanza, anche istruttoria, respinta e disattesa,

NEL MERITO

In via principale:

1) accertare e dichiarare che la convenuta Poltronesofà, utilizzando a far data dal 1° giugno 2014 i fonogrammi dei soci e mandanti di SCF presso i propri esercizi commerciali, diretti e

affiliati, senza aver ottenuto la necessaria licenza e/o autorizzazione da SCF, è responsabile della violazione dell'art. 73 (o, in subordine, del 73-bis) L.A.; per l'effetto,

2) condannare la convenuta Poltronesofà, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di SCF del compenso ex art. 73/73-bis L.A. come quantificato dalla CTU in atti secondo la Tabella A allegata all'elaborato peritale, ossia: (i) €. 80.666,49 per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi effettuata all'interno dei negozi a gestione diretta e (ii) €. 82.347,39, per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi effettuata all'interno dei punti vendita affiliati; e così per complessivi €. 163.013,88 (centosessantremilatredici/88) oltre IVA come per legge;

In via subordinata:

3) condannare la convenuta Poltronesofà, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di SCF del compenso ex art. 73/73-bis L.A., come quantificato dalla CTU in atti secondo la Tabella B1 allegata all'elaborato peritale, ossia: (i) €. 56.153,17 per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi effettuata all'interno dei negozi a gestione diretta e (ii) €. 56.745,86 per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi effettuata all'interno dei punti vendita affiliati, e così per complessivi €. 112.899,03 (centododicimilaottocentonovantanove/03) oltre IVA come per legge;

In via ulteriormente gradata:

4) condannare la convenuta Poltronesofà, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di SCF del compenso ex art. 73/73-bis L.A., come quantificato dalla CTU in atti secondo la Tabella B2 allegata all'elaborato peritale, ossia: (i) €. 56.153,17 per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi effettuata all'interno dei negozi a gestione diretta e (ii) €. 16.603,56 per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi effettuata all'interno dei punti vendita affiliati, e così per complessivi €. 72.756,72 (settantaduemilasettecentocinquantasei/72) oltre IVA come per legge;

IN OGNI CASO:

5) ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 L.A., la pubblicazione della sentenza per una sola volta a caratteri doppi del normale sui quotidiani "Il Sole 24ore" e "Il Corriere della Sera", a cura e spese della convenuta, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della stessa, con facoltà dell'attrice, in caso di inottemperanza o ritardo da parte della convenuta, di provvedere a propria cura e con diritto della stessa di ripetere le spese dalla convenuta.

6) Con vittoria di spese, competenze e onorari."}]

Per parte convenuta: "In via istruttoria chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti sui criteri adottati per la determinazione dei compensi relativi ai negozi affiliati e in ordine alla metratura e tariffa per ciò che riguarda i negozi a gestione diretta; in via istruttoria chiede inoltre l'ammissione dei mezzi di prova orale richiesti in memoria 30.10.2017; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, chiede che la condanna venga limitata alla somma di € 29.859,96, come da deduzioni di parte svolte in sede di ctu; dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte".



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato dal difensore ex L. 53/1994 a mezzo PEC in data 19.12.2016 SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI (ora SCF s.r.l., nel prosieguo anche solo il consorzio o SCF) conveniva in giudizio innanzi l'intestata Sezione specializzata in materia di Impresa POLTRONESOFA' S.P.A. chiedendone la condanna al pagamento dei compensi ex art. 73 e/o 73 bis L.A. dal 1° giugno 2014, oltre alla pubblicazione della sentenza ex art 166 L.A., con vittoria di spese.

In tale atto esponeva *i)* di essere consorzio costituito nel 2000 per iniziative di dieci importanti case discografiche italiane e di svolgere attività di gestione, in Italia e all'estero, e di intermediazione per conto dei consorziati dei diritti secondari connessi al diritto di autore riconosciuti dalla legge autorale al produttore fonografico *ii)* che la convenuta mediante la diffusione nei propri punti vendita, diretti o affiliati, di brani musicali appartenenti al repertorio di FCS in assenza di apposita licenza violava i diritti dei produttori fonografici riconosciuti dagli artt. 73 e 73 bis L.A. *iii)* che la circostanza della radiodiffusione di musica del repertorio SCF era stata riscontrata nel 2015-2016 da agenti dell'attrice che eseguivano sopralluoghi nei vari punti vendita POLTRONESOFA' *iv)* che inoltre l'attrice era in possesso di fatture emesse dalla convenuta nei confronti delle proprie affiliate recanti la dicitura "Servizio radio per l'anno 2015 ... e diritti SIAE e SCF" *v)* che l'utilizzo della musica del repertorio SCF derivava anche dai resoconti inoltrati al consorzio da parte di Teilorando s.r.l. *music service provider* che fornisce ai propri clienti palinsesti e liste di brani musicali personalizzati attingendo al repertorio di SCF mediante apposita licenza con l'obbligo di comunicare a SCF l'elenco dei punti vendita per i quali presta il servizio *vi)* che la licenza concessa da SCF a [REDACTED] riguardava esclusivamente il diritto di riproduzione dei fonogrammi (cd. diritto di "copia tecnica") di cui all'art. 72 L.A. per la creazione dei palinsesti, non anche il diritto alla diffusione dei brani negli esercizi commerciali, come anche espressamente previsto nel contratto di licenza tra SCF e [REDACTED] *vii)* che POLTRONESOFA' almeno dal 1° giugno 2014 si avvaleva dei palinsesti musicali creati da [REDACTED] e pertanto utilizzava e diffondeva in pubblico musica appartenente al repertorio SCF sia nei punti vendita diretti sia nei punti vendita gestiti in *franchising* senza alcuna licenza e tuttavia riscuotendo presso i propri *franchisee* i compensi per i diritti dei produttori fonografici *viii)* che il compenso dovuto andava determinato ai sensi degli artt. 73 e 73 bis L.A., a seconda che l'utilizzazione avvenisse a scopo di lucro o meno, in ogni caso "secondo le norme del regolamento" che è il R.D. 18.5.1942 n. 1369 che a sua volta rimanda a D.P.C.M. di attuazione che, già risalente al 1975, è ad oggi il DPCM 2.2.2015 il quale rimette *le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per l'utilizzazione del fonogramma dovuto ai sensi degli artt. 73 e 73 bis*" alla concertazione tra gli organismi di intermediazione dei diritti dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori *ix)* che il consorzio nel tempo aveva stipulato con le associazioni di categoria rappresentative dei diversi settori di attività apposite convenzioni secondo tariffari omogenei e collaudati nella prassi sulla base delle quali stipulava i contratti di licenza con gli operatori-utilizzatori associati ed, in particolare, una serie di convenzioni per la quantificazione dei compensi per la diffusione di musica d'ambiente negli esercizi commerciali aperti al pubblico *x)* che la diffusione di musica negli esercizi commerciali aperti al pubblico doveva qualificarsi come a scopo di lucro ex art. 73 L.A. o in subordine a scopo non di lucro, in ogni caso con compenso determinato sulla base dei tariffari elaborati da SCF con le associazioni maggiormente rappresentative in base al numero degli esercizi ed alla loro estensione in mq *xi)* che sulla base della documentazione allegata (visura CCIAA, elenchi punti vendita forniti dal *music provider*, sito web della convenuta) emergeva che la convenuta era titolare entro il territorio nazionale di almeno 81 esercizi diretti e 77 punti vendita affiliati di ampia estensione tra 80-100 mq e 1.500 mq.

A sostegno produceva, fra l'altro, visura CCIAA POLTRONESOFA' (doc. 7) da cui risultavano n. 158 punti vendita in Italia, di cui n. 81 a gestione diretta e n. 77 affiliati in *franchising*, fattura



POLTRONESOFA' n. 88/VE del 22.1.2016 (doc. 13), copia del contratto di licenza [redacted] (doc. 14), elenchi [redacted] dei punti vendita serviti dal *provider* (doc. 15, 16).

Si costituiva POLTRONESOFA' S.P.A. chiedendo il rigetto di ogni domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, in subordine per l'eventuale denegata condanna, che il compenso dovuto fosse contenuto nei limiti della prova effettivamente raggiunta ex artt. 73 bis L.A.; con vittoria di spese.

In tale atto sosteneva che per lo sfruttamento del catalogo musicale di SCF la convenuta già corrispondeva cospicuo compenso al *music service provider* [redacted] e che i compensi già percepiti dall'attrice in virtù del rapporto di licenza con [redacted] erano remunerativi anche del diritto alla diffusione al pubblico dei palinsesti creati; sosteneva altresì che non era fornita adeguata prova della diffusione nei negozi POLTRONESOFA' dei fonogrammi SCF, che in particolare l'elenco dei negozi Poltronesofà fornito dal *music provider* non dimostrava l'effettiva diffusione e riproduzione nei negozi della catena dei palinsesti musicali personalizzati per POLTRONESOFA', né tantomeno la prova era data dalle verifiche sul campo dei presunti ispettori SCF, che in particolare la diffusione della musica era rimessa alla libera scelta dei responsabili dei negozi sia in gestione diretta che affiliati, ciò da cui derivava il difetto di legittimazione passiva della casa madre; contestava la rilevanza probatoria di una sola fattura con cui POLTRONESOFA' riaddebitava ad un affiliato i costi vivi per contributi SIAE e SCF per l'accesso ai fonogrammi musicali per realizzare i palinsesti; in denegata ipotesi di riconoscimento del diritto attoreo sosteneva che la diffusione (comunque contestata) del repertorio SCF nei negozi Poltronesofà avveniva non a scopo di lucro e, di conseguenza, che l'eventuale compenso andava semmai determinato secondo equità per l'utilizzazione non a scopo di lucro ex art. 73 bis/1° co. L.A. senza rimando, in mancanza di specifico accordo né individuale né di categoria, alle convenzioni stipulate da SCF con le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative.

Previa assegnazione dei termini ex art. 183/6° co. c.p.c., previa formulazione di proposta transattivo-conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. – che veniva rifiutata da parte convenuta per ragioni di merito –, previo ordine a POLTRONESOFA' di esibizione delle licenze commerciali relative ai negozi a gestione diretta e affiliati – che veniva adempiuto limitatamente ai punti vendita diretti –, previo ordine a POLTRONESOFA' di esibizione del contratto stipulato con [redacted] – che non veniva assolto per affermata inesistenza di contratto formale –, veniva disposta CTU contabile e contestualmente impartito ordine al terzo [redacted] di esibizione del contratto concernente il servizio di radio *in store* presso i negozi ad insegna Poltronesofà – cui faceva seguito comunicazione di [redacted] che pur negando l'esistenza di contratto formale concernente il predetto servizio confermava di eseguire a favore di POLTRONESOFA' “*servizi finalizzati al supporto tecnologico ed alla programmazione di contenuti audio (cd. “radio in-store”)*” – omessa ogni ulteriore attività istruttoria, a udienza del 28.1.2021 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.

§§§§§§§§§§§§§§

La domanda attorea merita accoglimento per i motivi di seguito.

Il produttore fonografico è definito dall'art. 78 L.A. come “*la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da un'interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazione di suoni*”, in buona sostanza l'impresa di registrazione del suono originale, che si distingue dall'autore e dagli interpreti ed esecutori che hanno interpretato ed eseguito i suoni riprodotti nel fonogramma.



Nella fattispecie trattandosi di brani musicali nella titolarità dei vari produttori discografici consorziati e mandanti di SCF (doc. 3) parte attrice ha la gestione e la tutela, anche giudiziale, per loro conto dei relativi diritti.

I diritti del produttore di fonogrammi sono disciplinati agli artt. 72 e ss. L.A. e consistono nella “riproduzione”, e “distribuzione” dei fonogrammi, oltre che nel noleggio e nel prestito; indipendentemente da tali diritto esclusivi, gli artt. 73 e 73 bis L.A. riconoscono al produttore di fonogrammi, distintamente dagli artisti, interpreti ed esecutori, il diritto ad un compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi a scopo di lucro - o un equo compenso quando l'utilizzazione non è a scopo di lucro - “a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione”.

Pertanto il diritto alla riproduzione e distribuzione dei fonogrammi è, all'evidenza, diverso dal diritto alla pubblica utilizzazione dei fonogrammi che può realizzarsi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiotelevisiva o con altro mezzo tecnico, in occasioni pubbliche (come feste danzanti) o in un pubblico esercizio (come un esercizio commerciale) o in qualunque altra utilizzazione in pubblico.

In sostanza, il diritto alla riproduzione del brano musicale, che è un diritto esclusivo del produttore fonografico e che può essere oggetto di licenza (ad es. in favore di un *music provider* o direttamente del fruitore finale che intende farne uso in pubblico) non esaurisce i diritti economici del produttore fonografico che pure derivano, sotto forma di compenso per l'utilizzazione, dalla diffusione del brano in luogo pubblico.

Va da sé quindi, che il rapporto commerciale tra POLTRONESOFA' e [REDACTED] avente ad oggetto la predisposizione di palinsesti musicali non attiene al diritto del produttore fonografico (nella fattispecie SCF per conto dei consorziati/mandanti) ad un compenso per la successiva utilizzazione che di quei palinsesti faccia il fruitore del servizio di [REDACTED] (nella fattispecie POLTRONESOFA') e, di conseguenza, che ciò che POLTRONESOFA' paga a [REDACTED] per il servizio reso non comprende il diritto di SCF sulla ulteriore diffusione del brano musicale già oggetto del palinsesto.

Il diritto secondario al diritto di autore riconosciuto dagli artt. 73 e 73 bis L.A., in altre parole, è relativo alla diffusione al pubblico dei fonogrammi, laddove il diritto alla riproduzione del fonogramma è ad esso antecedente e può essere oggetto di distinto rapporto di licenza (come nella specie in favore di [REDACTED] o di rapporto di licenza unitario che ricomprenda sia il diritto alla riproduzione sia il diritto alla diffusione in pubblico (ad. es. quando il produttore cinematografico acquisti il diritto di riprodurre il brano musicale come colonna sonora del film e, ovviamente, anche il diritto alla sua diffusione nelle sale cinematografiche).

Ne consegue la infondatezza della tesi per cui POLTRONESOFA' non sarebbe tenuta a pagare un compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi nei propri negozi in ragione di quanto già paga a [REDACTED] per l'utilizzo dei palinsesti: la copia che il *music provider* realizza per la creazione dei palinsesti non comporta la diffusione nel pubblico, che invece è il diritto di utilizzazione secondaria che ha autonoma ragion d'essere e dà diritto ad autonomo compenso in favore del produttore fonografico.

Ciò detto, non è seriamente sostenibile che POLTRONESOFA' casa madre non sia legittimata passiva rispetto alla pretesa attorea per la diffusione dei fonogrammi musicali nei negozi della catena, poiché, all'evidenza, la casa madre ha contratto il *service* con il *provider* musicale per la successiva diffusione nei propri negozi, e ciò in ragione di una politica commerciale unitaria che, a tutela del *brand*, attiene tanto all'aspetto e alla immagine dei vari negozi, diretti ed affiliati, quanto al sottofondo musicale diffuso negli stessi.

Dunque l'interesse a che in tutti i suoi negozi, tanto a gestione diretta quanto affiliati, sia diffuso un brano musicale piuttosto che un altro è della casa madre e non del singolo affiliato, cosicché la



legittimazione passiva rispetto alla pretesa del produttore fonografico e senz'altro di POLTRONESOFA'.

Ciò a voler tralasciare l'aspetto prettamente giuridico che la legittimazione ad agire o resistere in giudizio attiene alla prospettazione della domanda, laddove le deduzioni difensive della convenuta attendono evidentemente al merito.

Quanto alla circostanza che POLTRONESOFA' diffonda effettivamente nei propri esercizi commerciali musica derivante dal repertorio di SCF, contestata da parte convenuta, reputa il collegio che la prova sia adeguatamente fornita sulla base del complessivo quadro probatorio, di natura documentale e indiziaria, fornito dall'attrice. Fra i documenti si apprezzano, in particolare, l'elenco che [REDACTED] ha trasmesso a SCF, essendovi obbligata contrattualmente, dei punti vendita per i quali ha prestatato il servizio di *music provider* a far data, per molti esercizi, dal 1° giugno 2014 e a tutto il 2015 (cfr. docc. 15 e 16, con evidenziazione in giallo dei punti vendita POLTRONESOFA'), nonché fattura emessa da POLTRONESOFA' nei confronti di [REDACTED] unipersonale relativa al "Servizio radio 2015 – programmazione editoriale ... e diritti SIAE e SCF" e concernente ben 6 negozi affiliati POLTRONESOFA' siti in regione Campania (doc. 13); con la seconda memoria istruttoria ha inoltre prodotto gli elenchi aggiornati dei punti vendita serviti da [REDACTED] aggiornati al 30.9.2017 (docc. 25 e 26) un'altra fattura dello stesso tenore emessa da POLTRONESOFA' nei confronti di un altro rivenditore in *franchising* concernente due punti vendita (doc. 30); da tali documenti è dato trarre che la casa madre mette a disposizione dei propri negozi il repertorio musicale selezionato da [REDACTED] e riaddebita agli affiliati i relativi costi.

Da tali documenti è dato trarre ulteriori argomenti di prova.

Da un lato, l'acquisto del servizio del *music provider* è senz'altro finalizzato, come detto, all'effettiva diffusione dei fonogrammi nei negozi Poltronesofà, nell'ottica di unitarietà di presentazione del prodotto a tutela del *brand* cui si accennava sopra; dall'altro, il riaddebito all'affiliato dei costi SCF derivanti dalla creazione dei palinsesti musicali, fa altrettanto ragionevolmente ritenere che l'affiliato sia contrattualmente vincolato a diffondere nel negozio il sottofondo musicale fornito dalla casa madre, il cui costo è al medesimo addebitato proprio perché utilizzatore finale dei fonogrammi; d'altronde la convenuta non producendo le licenze con gli affiliati non ha dato dimostrazione del fatto contrario allegato che l'affiliato avesse mera facoltà, e non obbligo, di diffondere i brani musicali dei palinsesti forniti dalla casa madre.

In definitiva, il rapporto con il *service provider* – certamente in essere al marzo 2019 (cfr. comunicazione [REDACTED] dep. 21.3.2019) – il riaddebito agli affiliati dei costi SCF per la creazione dei palinsesti e la politica commerciale fortemente uniformante che la casa madre esercita sugli affiliati, sono circostanze tutte dalle quali è dato trarre, in modo univoco ed anche in assenza di elementi contrari che POLTRONESOFA' non ha inteso fornire, che nei negozi ad insegna Poltronesofà, sia diretti che affiliati, venga effettivamente diffusa la musica d'ambiente messa a disposizione dalla casa madre sulla base del contratto di *service* con [REDACTED].

E' infine infondata la tesi di parte convenuta secondo cui la diffusione dei fonogrammi musicali SCF nei negozi Poltronesofà non avverrebbe a scopo di lucro: la finalità già delineata di unitarietà che POLTRONESOFA' persegue nell'immagine dei propri negozi, e che attiene come detto anche al sottofondo musicale diffuso negli stessi, ha certamente una valenza di lucro nella misura in cui rende più attrattivo e distintivo il *brand* Poltronesofà, ancorchè il prodotto e l'offerta commerciale non attendano direttamente al mondo musicale.

In altri termini, lo scopo di lucro ex art. 73/73 bis L.A. della utilizzazione dei fonogrammi nei pubblici esercizi, è certamente da ravvisarsi nella diffusione di musica d'ambiente in esercizi commerciali aperti al pubblico appartenenti, in gestione diretta o in *franchising*, a catena largamente diffusa sul territorio nazionale, la cui politica commerciale sia improntata a uniformità di presentazione e allestimento dei



negozi della catena, oltre che a uniforme e capillare campagna promozionale, allo scopo di offrire e preservare una immagine unitaria dei prodotti in chiave di valorizzazione della funzione distintiva e attrattiva del relativo marchio, ancorchè non vi sia diretta afferenza dell'utilizzo del fonogramma con il prodotto commercializzato (come nella cinematografia e nella diffusione radiofonica e televisiva, in cui il fonogramma diventa parte costitutiva dell'opera creativa) e neppure affinità tra il prodotto commercializzato e l'utilizzo del fonogramma (come nel caso della musica d'ambiente nel negozio di dischi).

Venendo al *quantum* della pretesa attorea, la quantificazione e le modalità di determinazione dei compensi ex art. 73 e 73 bis L.A. sono rimesse, a norma del DPCM di attuazione di più recente emanazione (2.2.2015) al quale rimanda la legge autorale, alla libera negoziazione tra gli organismi di intermediazione dei produttori fonografici (fra i quali si annovera senz'altro SCF) e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il DPCM del 2015, in particolare, accomuna sotto l'alveo della libera negoziazione tra organismi rappresentativi tanto il compenso ex art. 73 L.A. (utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi) quanto l'equo compenso ex art 73 bis (in ciò espressamente discostandosi dalla precedente normativa di attuazione del 1975) indicando lo scopo di lucro o non di lucro, piuttosto, come criterio di equità nella determinazione del compenso dovuto; suggerisce, inoltre, come ulteriori criteri equitativi e di ragionevolezza le quote degli incassi corrispondenti alla parte o al ruolo che il fonogramma occupa nella pubblica utilizzazione (si pensi al ruolo della colonna sonora nell'opera cinematografica); suggerisce, anche, di considerare la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione dei corrispondenti diritti d'autore; stabilisce, altresì, che la quota di ripartizione dell'ammontare del compenso spettante agli artisti interpreti o esecutori, le cui interpretazioni o esecuzioni siano riprodotte nei fonogrammi, è pari al 50% dell'ammontare globale del compenso.

Ebbene, nella fattispecie non c'è dubbio che si debba tenere conto del fatto che l'utilizzazione dei fonogrammi consiste nella diffusione di musica d'ambiente senza alcun collegamento con l'attività propria dell'esercizio commerciale e tuttavia, se tenendo conto di tali peculiarità vi sono accordi (convenzioni) già stipulati da SCF con le organizzazioni di categoria degli utilizzatori in settori analoghi a quello in cui opera POLTRONESOFA', reputa il collegio che ben si possa tenere conto, nell'ottica di equità e ragionevolezza suggerita dalle fonti, dei parametri adottati in tali convenzioni.

Va dunque disattesa l'obiezione di parte convenuta secondo cui le tariffe concordate da SCF in sede di concertazione di categoria non potrebbero essere utilizzate nel caso di specie in quanto POLTRONESOFA' non aderisce ad alcuna associazione di categoria, perché contrariamente a quanto sostenuto, l'utilizzo dei criteri di determinazione adottati in sede di concertazione di categoria per settori analoghi non dà luogo ad una determinazione autonoma e unilaterale della misura dei compensi, ma risponde ai parametri di equità e ragionevolezza suggeriti dal DPCM cit.

Facendo applicazione di tali criteri, sulla scorta della documentazione versata in causa e degli ulteriori documenti acquisiti (a ciò espressamente autorizzato in sede di conferimento di incarico) il CTU – le cui valutazioni e conclusioni il collegio fa proprie in quanto immuni da vizi logico-giuridici – ha predisposto un tariffario sulla base delle convenzioni SCF e delle tariffe applicate da SIAE per fattispecie analoghe – cioè per l'analogia utilizzazione in luogo pubblico dei brani coperti da diritto d'autore – individuando varie fasce tariffarie suddivise in funzione della superficie dell'esercizio; ha quindi individuato il numero dei negozi Poltronesofà sia a gestione diretta che affiliati, la durata dell'attività e la superficie dell'esercizio tramite esame congiunto delle autorizzazioni commerciali prodotte da parte convenuta (solo per i negozi diretti) della acquisita visura camerale aggiornata all'1.4.2019 e dei *report* di [REDACTED] considerando, ove non altrimenti evincibile il dato dell'estensione dell'esercizio, la superficie minima di 500 mq, reperibile sul *web* per l'apertura in *franchising* di negozi Poltronesofà (*screenshot* doc. 38 attoreo).



Ha quindi esposto i dati così ricavati nella tabella A della relazione, dunque riferita al periodo dal 1° giugno 2014 al 21 febbraio 2019 che ci restituisce un ammontare complessivo del compenso dovuto a SCF ex artt. 73 e 73 bis L.A. pari ad € 163.013,88.

Osserva il collegio che bene ha fatto il CTU a estrapolare i dati mancanti in via presuntiva sulla base delle circostanze note e, in particolare, a calcolare il dovuto fino al 21.2.2019 (data della comunicazione di [REDACTED] che conferma che il *service* di c.d. radio *in store* era in atto a quella data), a considerare la superficie minima di 500 mq ove non altrimenti ricavabile, soprattutto considerando che i dati mancanti sono attribuibili a mancata ottemperanza di POLTRONESOFA' all'ordine del giudice di esibire in giudizio il contratto in essere al 2019 con [REDACTED] (stipulato in forma scritta nel 2005, cfr. doc. 14 attoreo) e le licenze commerciali dei negozi in *franchising*.

Stimandosi opportuna la divulgazione dell'informazione dell'avvenuto ripristino dei diritti lesi – soprattutto in relazione alla natura degli stessi ed alla durata della violazione – si valuta congruo disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza ex art. 166 L.A.

Le spese del procedimento seguono interamente la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato con D.L. 8.3.2018 n. 37, tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 260.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.; le spese di CTU – liquidate in € 9.000,00 oltre accessori di legge – parimenti secondo soccombenza, sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da SCF s.r.l. (già SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI) nei confronti di POLTRONESOFA' S.P.A. con atto di citazione notificato in data 19.12.2016, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCERTA e DICHIARA che POLTRONESOFA' è tenuta a pagare a SCF s.r.l., in qualità di organismo di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore nella titolarità dei propri soci e mandanti, il compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi di cui all'art. 73 L.A., realizzata con la diffusione di musica d'ambiente nei propri negozi, diretti ed affiliati, senza autorizzazione o licenza di SCF e per l'effetto

CONDANNA POLTRONESOFA' S.P.A. in persona del l.r.p.t. a pagare a SCF s.r.l. in persona del l.r.p.t. l'importo di € 163.013,88 oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali di mora dalla domanda (19.12.2016) all'effettivo soddisfo;

ORDINA a POLTRONESOFA' S.P.A. in persona del l.r.p.t. la pubblicazione del solo dispositivo della sentenza per una sola volta a caratteri doppi del normale sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera", a cura e spese della convenuta, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, con facoltà dell'attrice di provvedere a propria cura e con diritto di ripetizione, in caso di inottemperanza;



CONDANNA POLTRONESOFA' S.P.A. in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di S.C.F. S.r.l. delle spese di lite, che liquida in € 10.026,00 per spese (di cui € 9.000,00 per compenso CTU, oltre accessori di legge) ed € 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 2.12.2021.

Il Giudice est.

Dr.ssa Silvia Romagnoli

Il Presidente
Dr. Fabio Florini

